



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLO'

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 25/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì venticinque del mese di Maggio alle ore 18:30, AULA CONSILIARE, dietro regolare avviso di convocazione del , Prot. N. , contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
CARBONI MICHELE	SI
LENE FRANCESCA ELISABETTA	SI
FRESU HANSEL NICOLA	SI
CAU FEDERICA	SI
SCOTTU GAVINO	SI
MELONI LAURA	SI
MOLINU GIOVANNI ANDREA	SI
FRESU GIANNI	SI
MURGIA ANGELO	SI

Presenti n° 9 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA SONNU SILVIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco CARBONI MICHELE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Si dà preliminarmente atto che, ai sensi dell'art. 10 bis dello Statuto Comunale e del Regolamento Comunale sul funzionamento degli Organi e Organismi collegiali del Comune di Nughedu San Nicolò in modalità telematica, i Consiglieri Lene Francesca Elisabetta, Molinu Giovanni Andrea e Murgia Angelo partecipano alla seduta in modalità videoconferenza.

L'Assessore competente, Sig. Hansel Nicola Fresu, illustra la proposta all'Organo consiliare,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2022;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 76.885,00 € di cui € 53.305,00 per costi variabili ed € 23.580,00 per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2022, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2022, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 76.885,00 e comprende i costi fissi, pari al 30,67% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 69,33% come di seguito meglio rappresentato;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2022 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) di seguito riportati:

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti il nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per superficie Ka	Coefficiente proporzionale di produttività Kb
1	0,75	0,6
2	0,88	1,4
3	1	1,8
4	1,08	2,2
5	1,11	2,9

6 o più	1,1	3,4
---------	-----	-----

UTENZE NON DOMESTICHE			
N°	DESCRIZIONE	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	2,54
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,44	383
3	Esposizioni, autosaloni	0,34	2,97
4	Alberghi con ristorante	1,01	8,91
5	Alberghi senza ristorante	0,85	7,51
6	Case di cura e riposo	0,89	7,8
7	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	7,89
8	Banche ed istituti di eredito	0,44	3,9
9	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,94	8,24
10	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	8,98
11	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	0,78	6,85
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,78	6,85
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	7,98
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	3,62
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	5,91
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,54	48,74
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	38,5
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57	5
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	18,8
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,34	3
21	Discoteche, night-club	1,02	8,95

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2022 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.»

Considerato che alle suddette agevolazioni viene data attuazione nei termini e nei modi meglio specificati nella parte dispositiva che segue.

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 367/2000;

Presenti e votanti n. 9 (nove);

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2022, le tariffe della TARI integralmente riportate nella tabella seguente:

PARTE FISSA			PARTE VARIABILE		
TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI			TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI		
Tariffa al mq per famiglie con		tariffa al mq.	Tariffa annuale intera a famiglia		
a) una persona		€ 0,39	a) una persona		€ 66,71
b) due persone		€ 0,46	b) due persone		€ 155,65
c) tre persone		€ 0,52	c) tre persone		€ 200,12
d) quattro persone		€ 0,57	d) quattro persone		€ 244,59
e) cinque persone		€ 0,58	e) cinque persone		€ 322,41
f) sei o più persone		€ 0,58	f) sei o più persone		€ 378,00
TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI			TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		€/mq.	Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,13	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,28
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,19	2	Campeggi, distributori carburanti	€ 42,62
3	Stabilimenti balneari	€ 0,00	3	Stabilimenti balneari	€ 0,00
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,15	4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,33
5	Alberghi con ristorante	€ 0,44	5	Alberghi con ristorante	€ 0,99
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,37	6	Alberghi senza ristorante	€ 0,84
7	Casa di cura e riposo	€ 0,39	7	Casa di cura e riposo	€ 0,87
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,39	8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,88
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,19	9	Banche ed istituti di credito	€ 0,43
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni dure	€ 0,41	10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni dure	€ 0,92
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,44	11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,00
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 0,34	12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 0,76
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,39	13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,89
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,18	14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,40
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,29	15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,66
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 2,40	16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 5,42
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 1,90	17	Bar, caffè, pasticceria	€ 4,28
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,25	18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,56
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,93	19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,09
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 0,15	20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 0,33
21	Discoteche, night club	€ 0,44	21	Discoteche, night club	€ 1,00

2) di dare atto che, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

	Misura riduzione tariffaria
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;	30%
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;	30%
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;	30%

3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Sassari;

4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile

2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Infine, stante l'urgenza,

DELIBERA

la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **CAVAL PIETRO** in data **17/05/2022** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **CAVAL PIETRO** in data **17/05/2022** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Presidente
CARBONI MICHELE

Segretario Comunale
DR.SSA SONNU SILVIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 375

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **DR.SSA SONNU SILVIA** attesta che in data 28/05/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge